

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

C.U. IPA

CR344K

Proposta n. DT - 1127 - 2015

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

DETERMINAZIONE N. **1037**

IN DATA **30-07-2015**

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Complesso I.P.P.C. della Società Sinterama S.p.A., ubicato in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano (BI).

Il sottoscritto Dott. Graziano Stevanin in qualità di Vice Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura:

Impresa: SINTERAMA S.P.A.

Stabilimento di Sandigliano (BI).

Sede Legale: Via Gramsci, 5 – 13876 SANDIGLIANO (BI)

Sede Operativa: Via Gramsci, 5 – 13876 SANDIGLIANO (BI).

Codice SIRA 3104

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3599 del 19/09/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società Sinterama S.p.A. per l'unità locale ubicata in via Gramsci n. 5 – Sandigliano (BI), per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. “6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2235 del 13/08/2010 della Provincia di Biella, si è provveduto al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società in oggetto.

Richiamate le seguenti richieste di modifica impiantistica avvenute in passato, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 da parte della Società Sinterama per il proprio complesso I.P.P.C. di Sandigliano, via Gramsci, 5 nel Comune di Sandigliano (BI):

- nota Sinterama S.p.A., pervenuta a questi Uffici con P.E.C. in data 20/12/2011, ns. prot. n. 64576, con la quale si comunicavano le modifiche impiantistiche da attuare presso il proprio sito I.P.P.C. in Comune di Sandigliano, via Gramsci n. 5, consistenti nell'installazione di un impianto fotovoltaico. Per la conduzione dell'istruttoria, lo scrivente Servizio ha svolto una riunione tecnica con il Dipartimento A.R.P.A. di Biella, in data 28/12/2011. La modifica proposta, era stata ritenuta migliorativa sotto il profilo ambientale e quindi la Provincia di Biella, con nota prot. n. 4381 del 30/01/2012 aveva comunicato all'Azienda ed agli Enti interessati di ritenere non sostanziali le modifiche proposte.
- nota Sinterama S.p.A., in data 12/03/2012, pervenuta a questi Uffici in data

13/03/2012, ns. prot. n. 12065, con la quale si richiedeva la modifica temporanea del combustibile impiegato nelle centrali termiche presenti nel complesso IPPC.

Per la conduzione dell'istruttoria, lo scrivente Servizio ha svolto una riunione tecnica con il Dipartimento A.R.P.A. di Biella, in data 09/03/2012. La richiesta operata dall'azienda era stata considerata accettabile in quanto permetteva di operare lo smantellamento dell'esistente deposito di olio combustibile nelle migliori condizioni di sicurezza, determinando un impatto ambientale molto limitato nel tempo. La Provincia di Biella, con nota prot. n. 21290 del 11/05/2012 aveva quindi comunicato all'Azienda ed agli Enti interessati di ritenere "non sostanziali" le modifiche proposte.

- nota inoltrata dal SUAP del Comune di Sandigliano pervenuta in data 18/03/2014, con prot. n. 8690 con la quale la Società Sinterama S.p.A. comunicava la dismissione dei torcitori RPR e l'installazione di nuove macchine tesaurizzatrici, originanti nuovi punti di emissione in atmosfera.

In data 20/03/2014, con nota ns. prot. n. 9053, questa Amministrazione aveva provveduto a richiedere al Comune di Sandigliano ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella di esprimere il proprio parere circa la significatività della modifica proposta dall'Azienda. Nei termini stabiliti non era pervenuto parere ostativo dal Comune di Sandigliano.

Per l'analisi della documentazione presentata lo scrivente Servizio, su richiesta del Dipartimento A.R.P.A. di Biella, aveva svolto una riunione tecnica presso la sede della Provincia di Biella, in data 06/05/2014. Da tale incontro era emerso che le argomentazioni addotte dall'Azienda per giustificare la scarsa rilevanza, rispetto all'assetto emissivo dell'intero complesso produttivo, di 7 nuovi punti emissivi afferenti a delle macchine testurizzatrici non potessero ritenersi sufficienti, pertanto era stato ritenuto necessario richiedere al Gestore maggiori e più determinanti argomentazioni per avvalorare le proprie conclusioni circa la modesta significatività della modifica proposta.

In data 29/05/2014, con nota prot. n. 16531, la Provincia di Biella aveva provveduto a comunicare al competente SUAP le risultanze della citata riunione tecnica del 06/05/2014.

In data 27/05/2014, con nota prot. n. 16149, la Società Sinterama S.p.A. aveva inoltrato allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sandigliano e per conoscenza alla Provincia, una nuova comunicazione con la quale segnalava che per un mero errore materiale di trascrizione le macchine generanti i punti di emissione contraddistinti dai numeri 15-16-17-18-19 risultavano essere state identificate come aventi cadauna un singolo camino espulsivo, mentre nella realtà operativa essi presentano un camino per singolo fronte emissivo.

Nella richiesta di modifica precedentemente formalizzata dall'Azienda, si comunicava semplicemente l'intenzione di attivare le macchine testurizzatrici afferenti ai camini n. 14, 15, 16, 17 e 18, già previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere; con questa nuova comunicazione invece, si richiedeva una ulteriore modifica dell'assetto emissivo dello stabilimento con il raddoppio dei punti emissivi derivanti anche da tali linee produttive, senza però fornire alcuna indicazione circa le motivazioni che avrebbero dovuto far ritenere tale modifica poco significativa.

La Provincia di Biella, con propria nota prot. n. 17593 del 06/06/2014, aveva invitato il SUAP del Comune di Sandigliano ad estendere le richieste di chiarimenti già formulate in precedenza anche ai punti di emissione oggetto della comunicazione inviata il 27/05/2014.

In data 01/07/2014, con nota prot. provinciale n. 20669 del 02/07/2014, il SUAP del Comune di Sandigliano aveva trasmesso a tutti i soggetti interessati le integrazioni fornite dalla Società Sinterama S.p.A.

Su richiesta del Dipartimento ARPA di Biella, in data 09/07/2014, presso la sede della Provincia di Biella, si era svolta una riunione tecnica alla quale avevano partecipato anche un

rappresentante ed un consulente della Società stessa, per chiarire alcune perplessità emerse dalla lettura delle integrazioni presentate. Questi, interpellati circa l'approccio adottato per dimostrare la scarsa significatività delle modifiche in progetto, avevano ribadito che per effettuare una valutazione oggettiva degli impatti del futuro assetto emissivo dello stabilimento, era necessario considerare le reali quantità di inquinanti emessi dalle macchine testurizzatrici; infatti, benché si prevedesse di incrementare in modo rilevante i livelli emissivi di composti organici volatili e di polveri, bisognava considerare che complessivamente, si trattava di flussi di materia, emessi dall'intero plesso industriale, estremamente ridotti se confrontati con quelli concessi anche a realtà produttive estremamente più piccole. Il consulente aveva inoltre ribadito che grazie all'adozione di macchinari di testurizzazione di ultima generazione, l'intero stabilimento avrebbe immesso in atmosfera circa 500 grammi ogni ora di COV e circa 200 grammi di polveri, pertanto pareva significativo più che l'incremento percentuale dei singoli inquinanti, il loro valore assoluto estremamente contenuto.

Con nota prot. n. 21793 del 14/07/2014, la Provincia di Biella aveva quindi comunicato di ritenere le modifiche impiantistiche proposte "non sostanziali".

- Con nota P.E.C. pervenuta alla Provincia di Biella al prot. n. 1004 del 15.01.2015, la Società Sinterama S.p.A. ha fornito chiarimenti circa lo scostamento rilevato dal Dipartimento ARPA di Biella tra i valori di portata rilevati nel corso dei campionamenti e i valori autorizzati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società stessa. Nella nota, inoltre, la Società, conferma come congruo e rappresentativo della condizione cogente, un valore emissivo stimato per cadauno camino pari a 1.500 Nm³/h, per cui richiede di aggiornare e rettificare il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera autorizzato.

Con nota prot. n. 1629 del 21/01/2015 la Provincia di Biella ha comunicato di ritenere le modifiche impiantistiche proposte "non sostanziali".

- Premesso che
 - con Determinazione Dirigenziale n. 2087 del 02/07/2008 la E.S.C.O.Torino S.r.l. con sede legale in Piazza B. Sella, 2 nel Comune di Coggiola (BI), era stata autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs 152/06 per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di cogenerazione di potenza termica nominale pari a 8322 KWt, alimentato a metano presso lo stabilimento della Sinterama S.p.A in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 09/02/2009, a seguito di richiesta della stessa E.S.C.O. Torino S.r.l. era stato concesso l'innalzamento del limite di concentrazione per il parametro NOx ad un valore di 150 mg/Nm³ per i punti di emissione afferenti all'impianto di cogenerazione ubicato presso lo stabilimento della Sinterama S.p.A in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano;
 - con nota P.E.C. inoltrata alla Provincia di Biella dal SUAP del Comune di Sandigliano e pervenuta al prot. n. 15990 del 03.06.2015, la Società Sinterama S.p.A. ha comunicato il proprio subentro, nella gestione degli impianti di cogenerazione alimentati a metano della E.S.C.O. Torino S.r.l. installati e produttivi presso il proprio sito I.P.P.C. di Sandigliano e autorizzati dalla Provincia di Biella; Con nota prot. n. 16355, del 05/06/2015 questa Amministrazione ha provveduto a richiedere al Comune di Sandigliano ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella di esprimere il proprio parere circa la significatività della modifica proposta dall'Azienda; nei termini stabiliti non sono pervenuti pareri ostativi dagli enti interpellati. Con nota prot. n. 19957 del 09/07/2015 questa Amministrazione ha comunicato al SUAP del Comune di Sandigliano ed agli altri Soggetti interessati che la modifica proposta per il complesso I.P.P.C. in oggetto era da ritenere non sostanziale e che sarebbe stato perfezionato l'atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società Sinterama S.p.A.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene quindi opportuno:

- aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/06 in capo alla Società Sinterama S.p.A. provvedendo ad assegnare alla stessa Sinterama S.p.A. tutte le prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2087 del 02/07/2008 e n. 324 del 09/02/2009;
- sostituire, per maggior chiarezza, l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. 2235 del 13/08/2010 con l'allegato "D" al presente atto.

Precisato che:

- Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- A riguardo la Regione Piemonte, con circolare del 01/08/2014 prot. 10094, ha reso note le indicazioni applicative approvate dalla Commissione Ambiente ed Energia operante nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riportate di seguito per estratto: *"Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, (10 aprile 2014) non permane in capo ai gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere."*
- In tal senso si è espresso anche in Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la circolare del 27/10/2014 prot. 22295.
- Si conferma pertanto l'applicazione della nuova disposizione di legge in ordine alla durata delle A.I.A. vigenti.
- Ne consegue che l'A.I.A. in capo alla Società Sinterama S.p.A. per l'unità locale ubicata in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. n. 2235 del 13/08/2010 della Provincia di Biella, è da intendersi valida sino al 16/08/2020.

Vista la Legge 447/95;

Visto il D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;

Viste le Leggi Regionali n. 44/2000 n. 5/2001;

Vista la Legge Regionale n. 24/2002;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società Sinterama S.p.A per l'unità locale ubicata in via Gramsci n. 5 - Sandigliano, per lo svolgimento dell'attività IPPC "6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"; rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 15/10/2012 della Provincia di Biella, al fine di recepire le modifiche non sostanziali apportate allo stabilimento da parte del Gestore ed elencate in premessa.
2. Di assegnare alla Sinterama S.p.A. tutte le prescrizioni già assegnate alla E.S.C.O. Torino S.r.l. con le Determinazioni Dirigenziali n. 2087 del 02/07/2008 e n. 324 del 09/02/2009, allegati D1 e D2, sostituendo, per maggior chiarezza l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. n. 2235 del 13/08/2010 con l'allegato "D" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che l'A.I.A. in capo alla Società Sinterama S.p.A. per l'unità locale ubicata in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano (BI) è da intendersi valida sino al 16/08/2020.
4. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
5. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" al presente provvedimento.
6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
8. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
9. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
10. Di rendere disponibile copia del presente provvedimento al richiedente, oltre che al Comune di Sandigliano, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, all'ASL di Biella e all'Ufficio deposito Progetti IPPC, ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 quater comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

**IL VICE DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE, AGRICOLTURA**

(Dott. Graziano Stevanin)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
69, 70	Annuale
1, 2, 3	Biennale
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B 18A, 18B, 19A, 19B, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A.	Triennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. L'Azienda dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti preposti al controllo la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle unità della centrale termica.
5. In riferimento ai due cogeneratori alimentati a metano precedentemente gestiti dalla Società E.S.CO Torino s.r.l. L'Azienda dovrà:
 - L'Azienda dovrà provvedere a redigere e trasmettere annualmente alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Sandigliano un rendiconto in merito al consumo di urea dal quale poter anche desumere l'utilizzo medio orario del reattivo e le effettive ore di funzionamento dell'impianto stesso.
 - L'Azienda dovrà provvedere a trasmettere, alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Sandigliano, in concomitanza con la sostituzione del catalizzatore, un rendiconto attestante l'effettivo numero di ore di funzionamento dell'impianto.
 - L'Azienda dovrà predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione delle Autorità preposte al controllo, nel quale annotare le operazioni di manutenzione sugli impianti con indicazione della data di effettuazione e una descrizione sintetica dell'intervento.
6. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
7. Gli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere realizzati e gestiti in modo tale da

garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.

8. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
9. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
10. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
11. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
12. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
13. Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Generatore di Calore Ferrol matr. Vr-303161/98 n. fabbrica 5583	continua	14	1,1	-	10.200 (*)	CO	100	1,02	24	200
							NO _x	350	3.57		
2	Generatore di Calore Girola matr. MI-22537/87 n. fabbrica 3007	continua	14	0,60	-	8.600 (*)	CO	100	0,86	24	200
							NO _x	200	1,72		
3	Generatore di Calore Girola matr. MI-32990/86 n. fabbrica 2997	continua	14	0,28	-	8.600 (*)	CO	100	0,86	24	200
							NO _x	200	1,72		
4	Gruppo elettrogeno di emergenza	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di emergenza)									
5	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
6	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
7	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
8	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]</i>	<i>limiti flusso di massa [kg/h]</i>	<i>Ore di funz.to</i>	<i>Temp [°C]</i>
9	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
10	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
11	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
12	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	6.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,06	24	50
							S.O.T.	20	0,12		
13	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,01	24	50
							S.O.T.	20	0,02		
14	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,01	24	50
							S.O.T.	20	0,02		
15A	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
15B	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
16A	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
16B		continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
17A	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
17B		continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
18A	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
18B		continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
19A	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		
19B		continua	12	0,20	-	1.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	24	50
							S.O.T.	20	0,03		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
24A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,01	24	50
							S.O.T.	20	0,02		
24B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
25A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
25B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
26A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
26B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
27A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
27B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
28A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
28B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
29A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
29B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
30A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
30B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
31A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
31B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
32A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
32B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
33A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
33B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
34A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
34B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
35A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,21	-	1.000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,010	24	50
							S.O.T.	20	0,020		
35B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
36	Macchina testurizzatrice pilota	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
37	Essicatoio 1	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
38	Essicatoio 2	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
39	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”									
40	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”									
41	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”									
42	Essicatoio 3	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
43	Aspirazione acido acetico cucina colori	discontinua	5	0,30	-	3.000	Polveri totali		Emissioni trascurabili	24	Amb.
44	Sfiato serbatoio acido acetico	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
45	Postazione prelievo manuale ausiliari di tintura	discontinua	2	0,13	Filtro polveri	1.200	Polveri totali		Emissioni trascurabili	24	Amb.
46	Cappa laboratorio tintoria	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
47	Cappa laboratorio tecnologico	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
48	Estrattore laboratorio tessile	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
49	Motopompa impianto antincendio	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
50	Gruppo elettrogeno emergenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
51	Vaporizzo	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
52	Vaporizzo	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
54	Sfiato armadio prodotti chimici	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
55	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
56	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
57	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
58	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
59	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
60	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
61	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
62	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
63	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
64	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
65	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
66	Raffreddamento essiccatoi aria	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
67	Raffreddamento essiccatoi aria	discontinua	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili			24	30
68	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
69	Motore a GAS Caterpillar tipo G3516C LE Pn 4161 KWt	Continua	8,2	0,508	Catalizzatore SCR	8.000	NO _x (come NO ₂)	150	1,2	24	140
							CO	100	0,8		
70	Motore a GAS Caterpillar tipo G3516C LE Pn 4161 KWt	Continua	8,2	0,508	Catalizzatore SCR	8.000	NO _x (come NO ₂)	150	1,2	24	140
							CO	100	0,8		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
-	Cisterna di stoccaggio acido acetico	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica depuratore	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica CT	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
-	Cisterna di stoccaggio olio combustibile	occasion.	Esaustione Naturale				Emissioni trascurabili				Amb.
A	Caldaia riscaldamento Ferroli 1	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 – Impianti termici civili									
B	Caldaia riscaldamento Ferroli 2	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 – Impianti termici civili									
C	Caldaia riscaldamento uffici	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 – Impianti termici civili									
D	Caldaia riscaldamento Text 2	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 – Impianti termici civili									

*) Portata dei fumi di combustione calcolata alla massima portata di gas metano alimentata all'impianto e con un tenore di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione, in quanto si tratta di impianto funzionante in regime di modulazione in funzione delle esigenze produttive istantanee la portata di emissione rilevata può risultare inferiore a tali valori.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO